

## Il Consiglio di Stato

Signora  
Gina La Mantia  
e cofirmatari  
Deputati al Gran Consiglio

### **INTERPELLANZA 30 luglio 2020 Mascherine gratuite per le persone in difficoltà**

Signore e signori deputati,

ci riferiamo all'interpellanza del 30 luglio 2020 per la quale avete richiesto la risposta in forma scritta.

La Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS) in data 8 luglio 2020 ha emanato una serie di raccomandazioni, tra le quali il riconoscimento nell'ambito delle prestazioni speciali del costo delle mascherine di protezione per le persone che beneficiano di aiuto sociale, in considerazione del fatto che a partire dal 6 luglio il Consiglio federale ha deciso di introdurre l'obbligatorietà di portare la mascherina sui mezzi pubblici. Questo costo infatti non è considerato nella composizione del sostentamento e andrebbe quindi riconosciuto separatamente.

Le raccomandazioni specificano che si tratta di una prestazione che dovrebbe essere rivolta principalmente agli scolari con età superiore ai 12 anni, ai lavoratori, ai partecipanti alle misure di inserimento o integrazione socio-professionale, per appuntamenti medici o terapeutici. Queste raccomandazioni lasciano invece libertà sulle modalità di riconoscimento: su richiesta, forfettario (unico o ricorrente) oppure rimborso puntuale sulla base di giustificativi di spesa. La stessa propone ad esempio il riconoscimento di 4 mascherine di stoffa certificate per persona oppure, in alternativa, una consegna gratuita di mascherine adeguate.

Analoghe raccomandazioni sono state emanate lo stesso giorno anche dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) per i beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI (PC), senza tuttavia esplicitare che sono da considerarsi delle prestazioni speciali come invece fatto dalla COSAS.

A seguito delle citate raccomandazioni, il Consiglio di Stato ha proceduto con le opportune valutazioni, considerando tra i vari aspetti anche la tipologia di mascherine, in quanto le mascherine in tessuto al momento non possono essere considerate un dispositivo di protezione individuale sufficiente.

Il Consiglio di Stato ha dunque deciso di dar seguito alle raccomandazioni emanate dalla Confederazione (Risoluzione governativa n. 4267 del 26 agosto 2020) riconoscendo il costo dell'acquisto delle mascherine chirurgiche per beneficiari di prestazioni sociali (nello

specifico: aiuto sociale, AFI, API e ISD) - per il periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2020 - per un importo forfettario di CHF 40.- alle persone che necessitano di utilizzare il trasporto pubblico per i seguenti motivi:

- per il trasferimento al luogo di lavoro: se lavoratori salariati, indipendenti, o beneficiari di misure di integrazione, inserimento sociale o professionale;
- per il trasferimento al luogo di cura: se malati o invalidi che necessitano di visite, terapie, sessioni o controlli medici ricorrenti;
- per il trasferimento dei figli all'istituto scolastico: se studenti di almeno dodici anni.

Le richieste di rimborso dovranno pervenire all'ufficio competente tramite un formulario ufficiale pubblicato sul sito dell'Amministrazione cantonale e corredato dai necessari giustificativi entro il 31 dicembre 2020. Si precisa inoltre che il diritto sussiste se la spesa non è già presa a carico da altre assicurazioni.

A seguito delle precedenti spiegazioni, il Consiglio di Stato risponde alle domande poste.

**1. Se intende seguire la raccomandazione della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale COSAS di distribuire gratuitamente delle mascherine a chi è al beneficio dell'assistenza. Se sì, con quali modalità e a partire da quando? Se no, per quale motivo?**

È previsto un riconoscimento del costo per l'acquisto delle mascherine chirurgiche mirato ai beneficiari di prestazioni sociali secondo le modalità previste dalla risoluzione governativa. Si valuta di raggiungere circa 8'000 beneficiari per un costo complessivo stimato a circa CHF 330'000.

**2. Se, per favorire ulteriormente le persone con budget limitato e particolarmente sotto pressione in questa crisi, intende estendere questo sostegno anche a chi è al beneficio delle prestazioni complementari AVS e AI, a chi beneficia dei sussidi di cassa malati e a chi si trova in una situazione di difficoltà economica. Se sì, con quali modalità e a partire da quando? Se no, per quale motivo?**

Il costo delle mascherine viene rimborsato ai beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI nei termini raccomandati dall'UFAS e meglio in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto riconosciute ai sensi degli artt. 14 cpv. 1 lett. e LPC (RS 831.30) e 22 LaLPC (RL 851.200): quindi se il trasporto era urgente oppure indispensabile oppure se si è reso necessario per andare da un fornitore di prestazioni medico/sanitarie (medico, fisioterapista, ecc.) o presso una struttura diurna o un centro occupazionale o un istituto diurno analogo, a condizione ovviamente che detto trasporto sia avvenuto in Svizzera e facendo capo ad un mezzo di trasporto pubblico. Il rimborso va richiesto facendo capo al formulario apposito: in tal caso, alla spesa per il singolo trasporto col mezzo pubblico viene aggiunto l'importo di CHF 1.

Il rimborso delle mascherine per andare a lavorare oppure per seguire un programma di inserimento/reinserimento è invece riconosciuto nel calcolo della prestazione quale spesa per il conseguimento del reddito in caso di esercizio di un'attività lucrativa retribuita (art. 10 cpv. 3 lett. a LPC).

Il Consiglio di Stato ricorda che con le misure decise nell'ambito della Riforma sociale cantonale (M7726 del 16.10.2019) il prossimo anno entreranno in vigore due importanti modifiche quale ulteriore sostegno ai beneficiari di sussidi di cassa malati. Da un lato, il sussidio aumenterà per chi ne è già beneficiario tramite l'aumento del coefficiente cantonale di finanziamento, mentre dall'altro incrementerà la cerchia dei beneficiari grazie all'adeguamento del reddito disponibile massimo (cioè quella soglia di reddito che stabilisce il diritto alla riduzione del premio). In termini finanziari i due interventi comporteranno un aumento della spesa per la riduzione dei premi di cassa malati di circa CHF 10.5 milioni.

**3. Se, per favorire maggiormente la salute pubblica e incentivare l'uso dei mezzi di trasporto pubblici, intende estendere la distribuzione delle mascherine gratuite su bus e treni. Se sì, con quali modalità e a partire da quando? Se no, per quale motivo?**

Considerato come l'obbligo di indossare una mascherina sui trasporti pubblici sia generalmente ben rispettato dai viaggiatori non si ritiene necessario dover intervenire distribuendo gratuitamente e indistintamente delle mascherine sui trasporti pubblici, fatti salvi i casi indicati ai punti 1 e 2, ossia per le persone economicamente più bisognose.

Vogliate gradire, signore e signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi



Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri



Copia:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch)
- Sezione del sostegno sociale (dss-sdss@ti.ch)